

# **BGer 8C 825/2010 vom 11. Juli 2011**

Bundesgericht, 2011-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_825\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_825_2010)

FR: TF 8C 825/2010 du 11 juillet 2011

IT: TF 8C 825/2010 del 11 luglio 2011

## **Regeste**

Diritto della funzione pubblica | Pubblico amministrazione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In virtù dell' art. 82 lett. b LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali, segnatamente, come nel caso di specie, i provvedimenti di natura generale e astratta che toccano la situazione giuridica del singolo, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regolano altrimenti in modo vincolante i suoi rapporti giuridici con lo Stato ( DTF 133 I 286 consid. 2.1 pag. 289 e rinvio). Per l' art. 87 cpv. 1 LTF tali atti sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto in tal senso, il ricorso al Tribunale federale in virtù dell' art. 87 cpv. 1 LTF è ammissibile (cfr. sentenze 1C\_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 1.2.2, 2C\_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 1.1 e 2C\_165/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 2.1, pubblicata in RtiD II-2008 no. 36 pag. 133; cfr. anche DTF 124 I 159 consid. 1b pag. 161).

### **E. 1.2**

Secondo l' art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a; non si applica nell'ipotesi in cui sia carente un rimedio di diritto cantonale: DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). Nell'ipotesi di ricorso interposto contro atti normativi cantonali può ricorrere chi è effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma in questione oppure potrà esserlo in seguito; un interesse virtuale è sufficiente, se è minimamente verosimile che al ricorrente potranno essere applicate le disposizioni contestate ( DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 246 e giurisprudenza citata). L'interesse degno di protezione inoltre non dev'essere necessariamente giuridico, bensì un interesse di fatto è sufficiente ( DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 247; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290).

### **E. 1.3**

Per l' art. 101 LTF , infine, il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. Quando un atto normativo cantonale è soggetto, come nella fattispecie, al referendum facoltativo, il termine per impugnarlo dinanzi al Tribunale federale nel quadro del controllo astratto delle norme non inizia a decorrere dalla sua pubblicazione nel FUC (cfr. art. 141 cpv. 1 della Legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 [LEDP; RL/TI 1.3.1.1]), ma dalla pubblicazione della decisione di promulgazione, ossia

dall'accertamento che il termine di referendum è scaduto infruttuoso o che, nel caso di referendum, l'atto normativo è stato accettato nella votazione popolare: la procedura legislativa termina infatti con la decisione di promulgazione ( DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288 e rinvii).

### **E. 2.1**

In concreto il ricorso presentato il 24 settembre 2010 (timbro postale), ossia entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale 47/2010 avvenuta il 27 agosto 2010, è ricevibile in relazione all' art. 101 LTF .

### **E. 2.2**

Per quanto riguarda il tema di sapere se il ricorrente sia effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma in questione oppure potrà esserlo in seguito, occorre rilevare che dall'atto di ricorso non si evince in maniera sufficientemente chiara che l'interessato, per giurisprudenza tenuto a dimostrare la propria legittimazione ( DTF 125 I 173 consid. 1b pag. 175), abbia, prima o poi, l'intenzione di candidarsi a Pretore aggiunto. Una simile possibile futura candidatura neppure può essere desunta dalle concrete circostanze. Per farsi eleggere Pretore aggiunto non basta come il ricorrente adempiere a tutti i requisiti di eleggibilità; occorre necessariamente candidarsi. In concreto B.\_\_\_\_\_ non fa valere in termini sufficientemente precisi che intenderebbe, un giorno, considerare una candidatura alla carica in oggetto. La presente fattispecie è paragonabile a quella giudicata in DTF 125 I 173 in cui si trattava di esaminare la legittimazione di cinque ricorrenti a impugnare un'ordinanza che introduceva il numerus clausus per gli studi di medicina. In quell'occasione, il Tribunale federale aveva negato la facoltà di ricorrere a uno dei cinque insorgenti per il motivo che non aveva chiaramente esposto la propria intenzione di voler, prima o poi, intraprendere gli studi di medicina. Orbene, come in quella vertenza, anche dal presente atto di ricorso non emergono con sufficiente chiarezza elementi che permettano di ritenere che l'interessato consideri una perlomeno minima possibilità di candidarsi, un giorno, a Pretore aggiunto e che pertanto, prima o poi, potrebbe essere toccato direttamente dall'atto normativo impugnato.

### **E. 2.3**

Dato quanto precede, al ricorrente dev'essere negata la legittimazione a impugnare la contestata modifica della Legge cantonale ticinese sugli onorari dei magistrati. Ne segue l'inammissibilità del suo gravame.

### **E. 3**

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Nessun diritto a ripetibili può per contro essere riconosciuto al Consiglio di Stato ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.